

Egr.On. Silvio Berlusconi
Presidente Consiglio dei Ministri
Fax 06 67793067

Egr. Dott. Gianni Letta
Sottosegretario di Stato
Fax 06 6797428

Egr.On. Raffaele Fitto
Ministro per gli Affari Regionali
Fax 06 67794383

Egr.On. Renato Brunetta
Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione
Fax 06 68997188

OGGETTO: Legge della Regione Calabria n.34 del 29 /12/2010 avente ad oggetto “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011)”

La DIRER, Sindacato dei dirigenti e dei quadri in servizio presso le Regioni esprime serie preoccupazioni per l'inserimento nella legge citata in oggetto, attualmente all'esame del Governo, di alcune disposizioni in materia di personale e per gli effetti che l'applicazione di dette disposizioni possono produrre sull'ente e sull'intera Regione Calabria.

Ci si riferisce in particolare agli artt.15, 18 e 41 che appaiono in aperta violazione delle disposizioni vigenti in materia di accesso al pubblico impiego ed in contrasto con i principi sanciti dalla sentenza n. 324/2010 della Corte Costituzionale in tema di competenza esclusiva dello Stato.

Si evidenzia che la Giunta della Regione Calabria, successivamente al suo insediamento, avvenuto in data 14 aprile 2010, nelle riunioni dall'aprile a settembre 2010, ha adottato diversi atti deliberativi per l'assegnazione alle strutture dell'ordinamento amministrativo della Giunta dei dirigenti con rapporto a tempo indeterminato e, in particolare, per l'affidamento a personale esterno all'Ente (*intuitu personae*) di tutti gli incarichi di dirigente generale (17 posti Direttore Generale) e di dirigente a tempo determinato (19 posti di dirigente di settore). In definitiva trentasei posti su una dotazione organica complessiva di 164 unità (pari al 22% della dotazione complessiva).

Il Sindacato DIRER Aziendale fin dal mese di Giugno 2010, con una serie di note indirizzate al Presidente della Regione ed ai componenti della Giunta regionale della Calabria (alcune delle quali inviate anche al Ministro per la Pubblica Amministrazione - On. Renato Brunetta – da ultimo le note n. 50/Segr. del 12/10/2010 e n. 065/Segr. del 22/11/2010), ha sollevato non soltanto la presenza di profili di illegittimità di molti degli incarichi dirigenziali, poiché conferiti a soggetti privi dei requisiti, ed anche in percentuale superiore a quella stabilita dalla legge, in pratica in violazione delle norme dettate dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da ultimo modificato con il d.lgs. 28 ottobre 2009, n. 150 (art. 19, commi 6, 6-bis, 6-ter) e dalle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 (artt. 25 e 26) e 7 agosto 2002, n. 31 modificata con legge regionale 14 agosto 2005, n. 13, (artt. 8 e 10, commi 4, 4-bis e 4-ter), ed inoltre ha conferito trattamenti economici aggiuntivi, anche questi in violazione di legge e dei CCNL.

Quanto denunciato dalla DIRER Segreteria Aziendale della Regione Calabria, ha trovato puntuale riscontro nella pronuncia della Corte Costituzionale, sulla normativa delle Regioni Piemonte, Marche e Toscana, in materia di accesso al Pubblico impiego e di Dirigenza, di cui alla sentenza n. 324/2010 del 12/11/2010 pubblicata in G.U. 17/11/2010.

In applicazione delle richiamate leggi statali e regionali, e del pronunciamento della Corte Costituzionale, il numero di dirigenti esterni non avrebbe potuto e dovuto superare le 14 (quattordici) unità,

di cui 2 (due) per i Dirigenti Generali (di massimo livello) e 12 (dodici) per quelli di livello inferiore (Dirigenti di settore), ovvero, se calcolati su tutti i posti della dirigenza indistinti, le 13 (tredici) unità, in luogo di 36, dunque ben 23 (ventitre unità in eccesso).

Per glissare il dettato normativo e aggirare la sentenza della Corte Costituzionale, il Consiglio della Regione Calabria, con legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). **Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002**”, attualmente all'esame del Governo, ha inteso introdurre, in modo surrettizio ed ancora una volta in violazione delle disposizioni vigenti in materia di accesso al pubblico impiego ed in difformità alla sentenza n. 324/2010 della Corte Costituzionale, una serie di norme al solo scopo di salvaguardare l'operato della Giunta e mantenere in servizio tutti i dirigenti nominati in modo illegittimo e/o in soprannumero (art. 15 – Disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali), nonché nuove norme di accesso alla dirigenza (art. 18 – Accesso alla qualifica dirigenziale) e nuove norme per conferire l'incarico di Dirigente Generale dell'Agenda Calabria Lavoro (art. 41 – Modifiche alla Legge regionale 19/2/2001, n. 5).

E' parere della DIRER che, in materia di accesso al Pubblico impiego e di mobilità e dei dipendenti pubblici riservato all'ordinamento civile, non sussiste la potestà legislativa delle regioni.

Si evidenzia pertanto, un **contrasto fra la normativa statale e quella regionale che contraddice i principi costituzionali** che dovrebbero governare una pubblica amministrazione: accesso mediante pubblico concorso, uguaglianza, imparzialità, buon andamento ed economicità dell'azione pubblica.

La DIRER, consapevole degli **inevitabili guasti** che si produrrebbero nel sistema della Regione Calabria dalla applicazione della legge in esame, esprime la propria preoccupazione e chiede una azione immediata a difesa della legalità e a sostegno dell'azione di trasparenza e buon andamento da più tempo intrapresa e più volte proclamata dal Ministro On. Brunetta.

Fa appello a codeste Autorità per un urgente e rigoroso controllo anche valutando, in sede di eventuale impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale, la possibilità di chiedere **una immediata sospensiva dell'efficacia della normativa.**

Ringrazia per l'attenzione.

Roma 21/1/2011

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Silvana de Paolis